



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante testo unico delle disposizioni sugli impiegati civili dello Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, concernente il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa;

VISTO l'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che l'Italia eserciterà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 la presidenza italiana del gruppo dei Paesi maggiormente industrializzati;

VALUTATA, pertanto, la necessità di istituire meccanismi di efficace e tempestivo coordinamento degli aspetti organizzativi e logistici connessi con la suddetta presidenza;

SENTITO il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione della Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del vertice del gruppo dei Paesi più industrializzati)

1. Per l'organizzazione degli aspetti logistici e protocollari della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati, a decorrere dalla data del presente decreto è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri- Segretariato generale, la





Presidenza del Consiglio dei Ministri

struttura di missione denominata "Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati" (di seguito, la "Delegazione"). La Delegazione opera non oltre la scadenza del mandato del Governo in carica.

2. Alla Delegazione non competono gli aspetti di sicurezza né gli eventuali interventi infrastrutturali connessi con la suddetta presidenza. Resta altresì ferma l'attribuzione delle funzioni di Sherpa al Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 2

(Contingente di personale e trattamento economico)

1. Alla Delegazione è preposto un Capo Delegazione nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, scelto tra funzionari diplomatici che rivestono il grado di Ministro plenipotenziario e posto in fuori ruolo nell'ambito del contingente di cui all'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il Capo Delegazione mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Allo stesso è corrisposto, altresì, un trattamento accessorio non superiore a quello massimo attribuito ai coordinatori di uffici interni alle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite dell'applicazione dell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Oltre al coordinatore di cui al precedente comma 1, alla Delegazione sono assegnati:
 - un vice Capo Delegazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non superiore a Consigliere d'ambasciata, collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del contingente di cui all'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

18. Il Vice Capo Delegazione mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Allo stesso è corrisposto, altresì, un trattamento accessorio non superiore a quello massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite dell'applicazione dell'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- un dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- un dirigente di II fascia dei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento a carico dell'amministrazione di appartenenza. Allo stesso è attribuita, inoltre, una retribuzione di posizione variabile non superiore all'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Delegazione può disporre, altresì:

- a) di due unità di personale di qualifica non dirigenziale in servizio presso Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) di un massimo di 14 unità di personale di qualifica non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, collocati in posizione di comando o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- c) di un massimo di venti unità di personale di altre amministrazioni dello Stato o enti territoriali e non territoriali, individuate di concerto con l'amministrazione o l'ente di provenienza, temporaneamente assegnati ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza oneri per la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Per le esigenze della Delegazione possono essere nominati fino ad un massimo di 20 esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui, determinati con



Presidenza del Consiglio dei Ministri

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per un importo pro capite non superiore ad euro 60.000.

Articolo 3

(Accordi di collaborazione)

1. La Delegazione può concordare modalità di collaborazione con società partecipate, mediante convenzioni che precisano la ripartizione dei reciproci obblighi, diritti e responsabilità.

Articolo 4

(Gestione amministrativo-contabile)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può erogare le somme occorrenti per gli adempimenti di cui all'articolo 1 mediante emissione di ordini di accreditamento, a favore del Capo Delegazione, che opera, in tal caso, quale funzionario delegato in regime di contabilità ordinaria, ai sensi del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del decreto del presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
2. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è trasmesso, nei termini previsti dalla vigente disciplina di riferimento, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 5

(Collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Nell'ambito delle proprie competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale



Presidenza del Consiglio dei Ministri

assicura alla Delegazione il supporto delle proprie articolazioni centrali e della rete all'estero.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mette a disposizione propri locali da adibire ad uffici della Delegazione di cui all'articolo 1.

Articolo 6 (Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, li

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(prof. Claudio De Vincenti)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n.

1900

6/7/2016

ANNUNTO AL N. 1385

12 LUG 2016

IL DIRIGENTE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

assicura alla Delegazione il supporto delle proprie articolazioni centrali e della rete all'estero.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mette a disposizione propri locali da adibire ad uffici della Delegazione di cui all'articolo 1.

Articolo 6 (Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, li 24 GIU, 2016

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(prof. Claudio De Vincenti)

ROMA, 2013 - IPZS S.p.A. COD. 011UXC0010

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n. 1900

UFFICIO ANNOIATO AL N. 1385

Rema. 6/7/2016

12 LUG 2016

IL DIRIGENTE